



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

## La Federazione Italiana Golf

con riferimento

al DPCM emesso e sottoscritto in data 8 marzo 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale al n. 59 di Serie Generale, rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" vigenti fino al prossimo 3 aprile 2020,

### INVITA

tutti i propri Affiliati ed Aggregati, nonché tutti i propri tesserati al rispetto più rigoroso delle norme ivi contenute e, a tal fine, sintetizza di seguito le disposizioni relative allo sport.

#### 1. PER LE AREE A CONTENIMENTO RAFFORZATO

Il Decreto in questione [art. 1, comma 1, lett. d)], con riferimento alla **Regione Lombardia e alle 14 province del Nord Italia, quali Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia**, dispone la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, specificando tuttavia che resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

La medesima disposizione stabilisce altresì che in tutti i casi appena descritti, le Associazioni o Società sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

#### Analogamente in tali aree sono sospese:

- [art. 1, comma 1, lett. g)] tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato aventi carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi, ma aperti al pubblico;
- [art. 1, comma 1, lett. s)] le attività di palestre, centri sportivi<sup>1</sup>, piscine, centri natatori, ecc.

È d'uopo precisare che il medesimo DPCM ha altresì statuito di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalle Aree a contenimento rafforzato, nonché all'interno delle

<sup>1</sup> Sul punto si richiama il chiarimento fornito dal CONI, in data 4 marzo 2020, a firma del suo Segretario Generale, attraverso il quale si è precisato che la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi ecc. riguarda soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere e non anche quella agonistica, definendo altresì atleta "agonista", coloro i quali hanno prodotto, all'atto del tesseramento, il certificato di idoneità agonistica e svolgono l'attività sportiva riconosciuta come tale dalla Federazione di riferimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

medesime, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

\*\*\*

Pertanto, ai Circoli di golf e alle Associazioni aggregate, insistenti nelle Aree a contenimento rafforzato, non è stata disposta alcuna chiusura e possono decidere, secondo la propria libera determinazione e buon senso, di rimanere aperti, tenendo tuttavia in conto che:

- sono consentiti solo eventi e competizioni sportive, nonché allenamenti di atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali (in quanto trattasi di soggetti che possono motivare il loro spostamento per comprovate esigenze lavorative), a condizione che:
  - o si svolgano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
  - o l'Associazione o Società sportiva ricevente l'atleta effettui, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19;
- sono sospese [art. 1, co. 1, lett. s)], le attività di palestre e centri sportivi, ossia quelle relative allo sport di base e alle attività motoria in genere e non anche quella agonistica, quindi relative alle attività sportive esercitate dagli atleti amatoriali.

**N.B.:** la Regione Emilia – Romagna, con ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in data 8 marzo 2020, ha esteso a tutte le provincie della Regione la sospensione [art. 1, co. 1, lett. s)] delle attività di palestre e centri sportivi, ossia quelle relative allo sport di base e alle attività motoria in genere e non anche quella agonistica, quindi relative alle attività sportive esercitate dagli atleti amatoriali.

## 2. PER L'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Il Decreto in parola [art. 2, co. 1, lett. g)], con riferimento all'intero territorio nazionale, dispone la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, consentendo tuttavia lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

Anche in questa fattispecie è stabilito altresì che in tutti i casi appena descritti, le Associazioni o Società sportive sono tenute ad effettuare, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Differentemente dalle aree a contenimento rafforzato, in tutto il Territorio nazionale sono ammessi:

- lo sport di base (attività sportive esercitate da atleti amatoriali) e,
- le attività motorie in genere;

purché:

- a) siano svolti all'aperto



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

- b) ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo;
- c) ed esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM.

\*\*\*

Pertanto, ai Circoli di golf e alle Associazioni aggregate, insistenti sull'intero Territorio nazionale (e fuori dalle Aree a contenimento rafforzato), non è stata disposta alcuna chiusura e possono decidere, secondo la propria libera determinazione e buon senso, di rimanere aperti, tenendo tuttavia in conto che:

- sono consentiti eventi e competizioni sportive, nonché allenamenti di atleti agonisti, a condizione che:
  - o si svolgano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
  - o l'Associazione o Società sportiva ricevente l'atleta effettui, a mezzo del proprio personale medico, i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19.
- le altre attività sportive esercitate dagli atleti amatoriali, dovendosi ritenere sport di base e attività motorie in genere, sono consentite se svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo, a condizione che sia possibile consentire il rispetto del mantenimento, nei contatti sociali, della distanza interpersonale di almeno un metro come previsto alla lettera d) dell'Allegato 1 del provvedimento medesimo.

N.B.: le Regioni Lazio, Campania e Sicilia, con specifiche ordinanze, hanno disposto invece la chiusura di piscine, palestre e centri benessere, sarà pertanto opportuno, qualora un Circolo insistente nelle riferite tre Regioni sia dotato di piscina, ovvero di palestra o di centro benessere, che se ne disponga la immediata chiusura.

\*\*\*

Le misure relative all'intero Territorio Nazionale si applicano anche all'Aree a contenimento rafforzato, ove per tali Aree non siano previste analoghe misure più rigorose.

Sono fatte salve le disposizioni speciali che dovessero essere emanate dalle singole Regioni con future ordinanze.

Roma, 9 marzo 2020

Il Segretario Generale  
(dott.ssa Maria Salvaggio)